

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2686

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato REGUZZONI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l’abolizione dell’ineleggibilità dei presidenti delle giunte provinciali a parlamentari e l’introduzione dell’incompatibilità tra la predetta carica e quella di deputato o senatore

Presentata il 10 settembre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende ripensare il regime dell’ineleggibilità previsto dalla normativa vigente con riferimento alla carica di presidente della provincia e a quella di deputato o di senatore, in coerenza con i principi enunciati dalla Corte costituzionale in merito all’articolo 51 della Costituzione.

La Consulta, infatti, da tempo ha precisato che il precetto di cui all’articolo 51 della Costituzione deve essere inteso nel senso che « l’eleggibilità è la regola, l’ineleggibilità l’eccezione ». Tale principio è giustificato dal fatto che la previsione dell’ineleggibilità, e della conseguente nullità dell’elezione, è una misura che comprime, in un aspetto essenziale, le possi-

bilità che l’ordinamento costituzionale offre al cittadino di concorrere al processo democratico, derogando al principio costituzionale della generalità del diritto elettorale passivo.

È essenzialmente questo il principio interpretativo che, a partire dalla sentenza n. 46 del 1969, ulteriormente ripresa e approfondita dalle pronunce successive, ha orientato l’attività giurisdizionale della Corte in materia di ineleggibilità. Nel corso di tutta la sua attività interpretativa la Corte ha infatti evidenziato come il precetto espresso nell’articolo 51, primo comma, della Costituzione debba ottenere la più ampia estensione applicativa compatibile con la duplice finalità di garantire lo svolgimento della competi-

zione elettorale in condizioni di eguaglianza tra i candidati e di assicurare l'autenticità e la genuinità del voto.

Il principio dell'ineleggibilità come eccezione alla regola del diritto all'elettorato passivo, reiteratamente richiamato dai successivi interventi del giudice costituzionale sul tema (oltre alla già citata sentenza n. 46 del 1969, si vedano, tra le tante, le sentenze n. 171 del 1984; n. 162 del 1985; n. 43 del 1987; n. 235 del 1988; n. 1020 del 1988; n. 510 del 1989; n. 53 del 1990 e n. 141 del 1996), rappresenta il criterio che condiziona sia i presupposti sostanziali della disciplina positiva dell'ineleggibilità (sotto il profilo della tipizzazione della fattispecie e della ragionevolezza del suo contenuto) sia la sua interpretazione (che deve essere conforme all'esigenza di garantire la più ampia apertura del regime dell'elettorato passivo a tutti i cittadini, senza discriminazioni).

Per un esempio significativo della propensione della Corte costituzionale a intendere l'eleggibilità come regola, si può fare riferimento alla sentenza n. 344 del 1993, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, primo comma, lettera *a*), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che disciplinava l'ineleggibilità dei consiglieri regionali alla Camera dei deputati. Tale dichiarazione di incostituzionalità è stata pronunciata dalla Corte a seguito di un articolato *iter* argomentativo che — analizzate in via interpretativa le possibili ragioni che potrebbero giustificare la previsione legislativa dell'ineleggibilità — ha rivelato come tali ragioni non siano comunque tali da « dar luogo a svolgimenti in grado di produrre apprezzabili distorsioni o turbative rispetto alla parità di "chances" dei candidati in una competizione elettorale autenticamente democratica e, in definitiva, rispetto alla libera e genuina espressione del voto popolare, garantita come principio primario e inviolabile dagli articoli 1, 2 e 51 della Costituzione ». In sostanza, nel caso di specie, è l'evidente mancanza di

quella rigorosa prova dell'indispensabilità del limite al diritto di elettorato passivo rispetto all'esigenza primaria di assicurare una libera competizione elettorale ad aver determinato la pronuncia di illegittimità costituzionale della disciplina oggetto di giudizio.

Al fine di garantire che, anche in sede di bilanciamento di principi e di interessi, l'eleggibilità come regola possa trovare ampie applicazioni, la Corte costituzionale ha peraltro ricondotto il diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 51 della Costituzione alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'articolo 2 della stessa Costituzione (sul punto si vedano, in particolare, le sentenze nn. 571 del 1989 e 235 del 1988).

È, infatti, specificamente a questa configurazione del diritto all'elettorato passivo come diritto inviolabile che la Corte ha ritenuto debba ispirarsi il sindacato di legittimità costituzionale delle ipotesi di ineleggibilità e di incandidabilità. Né tale controllo può arrestarsi dinanzi all'osservazione che esiste un nesso di strumentalità tra la non candidabilità o l'ineleggibilità e i valori di rilievo costituzionale previsti dall'articolo 51 della Costituzione: nella sentenza n. 141 del 1996 la Corte ha infatti ribadito che le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, e ciò in base alla regola della necessità e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione. Sicché, per stabilire se l'ipotesi di ineleggibilità o di incandidabilità è legittima, bisogna valutare se essa sia dunque indispensabile per assicurare la salvaguardia di tali valori e se sia misura proporzionata al fine perseguito o se invero esso non finisca piuttosto per alterare i meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica, delineati dal titolo IV, parte prima, della Carta costituzionale, comprimendo un diritto inviolabile senza un'adeguata giustificazione di rilievo costituzionale.

Nel tentativo di dare attuazione legislativa a questa articolata giurisprudenza con specifico riferimento al rapporto di

ineleggibilità tra la carica di presidente della provincia e quella di deputato o di senatore, la presente proposta di legge, all'articolo 1, dispone l'abrogazione dell'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. La modifica comporta la possibilità per i presidenti delle province di partecipare alle elezioni per la formazione della Camera dei deputati. Indirettamente, la novella proposta incide anche sulle regole per l'elezione del Senato della Repubblica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, che rinvia alla normativa per l'elezione della Camera dei deputati.

L'articolo 2 interviene a modificare il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introducendo un'ipotesi di incompatibilità tra la carica di presidente di provincia e quella di deputato o di senatore: il regime di incompatibilità comporta, per i presidenti di

provincia che intendano optare per la carica di parlamentare, l'obbligo di dimissioni [comma 1, lettera *b*)].

Al fine di tutelare la stabilità dei governi provinciali, evitando che le modifiche apportate con la presente proposta di legge possano incidere negativamente sulla continuità dell'operato delle giunte provinciali, lo stesso articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *c*), prevede che, in caso di dimissioni del presidente della provincia conseguenti all'elezione a parlamentare, non si applichi la disciplina vigente del commissariamento, bensì quella della delega temporanea di funzioni al vicepresidente fino alle nuove elezioni (che il medesimo testo unico già prevede per le ipotesi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia). Tale soluzione appare conforme al ruolo istituzionale affidato al vicepresidente, che è proprio quello di supplire alle funzioni del presidente nei casi previsti dalla legge.

Nella convinzione che la presente proposta di legge possa trovare ampia e trasversale condivisione, se ne auspica la rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'abolizione dell'ineleggibilità dei presidenti delle giunte provinciali a parlamentari).

1. La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogata.

ART. 2.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di decadenza e di incompatibilità del presidente della provincia).

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 53 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'ipotesi di cui all'articolo 63, comma 3-*bis*, si applicano le disposizioni del comma 1 del presente articolo »;

b) all'articolo 62:

1) al comma 1, le parole: « e per i presidenti delle province » sono soppresse;

2) nella rubrica, le parole: « e di presidente della provincia » sono soppresse;

c) all'articolo 63 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. La carica di deputato o di senatore è incompatibile con quella di presidente della provincia. L'accettazione della carica a deputato o a senatore comporta l'obbligo di dimissioni dalla carica di presidente della provincia ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0028810